

- le successive dichiarazioni rese dallo Schiavone, una volta fuoriuscito dal programma di protezione negli anni recenti, qualora anche differenti rispetto a quanto precedentemente dichiarato, devono essere valutate con cautela atteso che come ribadisce il procuratore F. Cafiero de Raho “Bisognerebbe capire quale fondamento può avere una nuova notizia che prima non è stata riferita” e resa per la prima volta a distanza di molti anni agli organi di informazione.

*Gli approfondimenti nel corso dell'audizione del 25 ottobre 2017*

Sul tema dell'intombamento e delle dichiarazioni di Carmine Schiavone si è ritornati nel corso della recente audizione del procuratore Giovanni Melillo accompagnato dai procuratori aggiunti Giuseppe Borrelli e Nunzio Fragliasso, di cui si riporta in seguito parte del resoconto stenografico:

“Giuseppe Borrelli, *Procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli...* La direzione distrettuale antimafia di Napoli è stata in questi anni impegnata innanzitutto nella gestione dei complessi procedimenti derivanti dalle attività svolte negli anni scorsi quanto ai rapporti tra i casalesi e una serie di imprese che operavano nel settore dei rifiuti. Questi dibattimenti, come diceva il procuratore della Repubblica, hanno avuto in questi anni i loro esiti, che nella gran parte dei casi hanno riconosciuto la correttezza delle prospettazioni accusatorie della procura di Napoli.

Ovviamente, è stata impegnata anche nell'analisi dei nuovi fenomeni, sia collegati sia non collegati alla criminalità organizzata. Soprattutto, è stata impegnata, come dirò in conclusione del mio intervento, in una complessiva analisi delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia appartenenti al clan dei casalesi, tesa essenzialmente a verificare la possibilità di individuare, sulla base di un esame complessivo di quello che era stato detto, i siti non ancora scoperti, ove, secondo i collaboratori, erano stati interrati i rifiuti. (...) Ancora, sono proseguite le attività sul tombamento di rifiuti del clan dei casalesi. Recentemente, è stata avanzata una richiesta di rinvio a giudizio con riferimento allo sversamento di circa 150.000 metri cubi di rifiuti in una zona del comune di Casal di Principe, rifiuti che hanno provocato ancora una volta l'inquinamento delle falde idriche. Il procedimento ha visto anche il sequestro di una serie di pozzi (...) Vorrei, però, spendere qualche parola essenzialmente sugli accertamenti effettuati a proposito delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dello stesso Carmine Schiavone, perché penso che sia una questione che interessi particolarmente(..). È stata un'attività estremamente complessa. Voi comprenderete che molte dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono state raccolte in momenti assolutamente emergenziali del contrasto al clan dei casalesi, in cui sostanzialmente si susseguivano gli omicidi ed era necessario intervenire a tamponare un grave problema di ordine pubblico e di tutela dell'incolumità pubblica. Occorreva intervenire a limitare la forza militare del clan dei casalesi.

Ovviamente, il proliferare delle collaborazioni di giustizia, probabilmente anche troppe, ha reso poi estremamente complesso il ricondurre a unità tutte le dichiarazioni rese nel corso degli anni, spesso in maniera imprecisa, con riferimento al problema dell'interramento e allo smaltimento dei rifiuti.

Proprio il procuratore della Repubblica, nelle sue precedenti funzioni di procuratore aggiunto, e l'attuale procuratore di Napoli nord, Francesco Greco, ebbero l'idea di aprire due fascicoli che si prefiggevano di analizzare e ricondurre a unità tutte le dichiarazioni che riguardavano questo argomento. Io ho provveduto a riunire questi fascicoli, innanzitutto per la contiguità della zona del giuglianese e della zona del casertano, dove erano avvenuti questi interramenti, ma soprattutto per modificazioni interne nella competenza della direzione distrettuale antimafia.

A questo fatto si sono aggiunte poi le dichiarazioni di Carmine Schiavone, che hanno avuto molta incidenza e molta risonanza sul piano mediatico. Schiavone, come voi ricorderete, in un gita in elicottero con una televisione satellitare indicò una pluralità di siti dove erano stati interrati rifiuti, che secondo lui non erano mai stati oggetto di precedenti dichiarazioni. In realtà, solo due di questi siti non erano stati oggetto di precedenti dichiarazioni, e sono stati individuati.

Allo stesso modo, dalle ulteriori dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono stati individuati altri sedici siti dove dovrebbero essere interrati i rifiuti.

Ora, la procura di Napoli ha svolto su questi siti innanzitutto delle rilevazioni preliminari, atte a verificare l'infondatezza delle stesse dichiarazioni di Carmine Schiavone secondo cui vi era un problema di interrimento di rifiuti radioattivi. Esclusa radicalmente la presenza di rifiuti radioattivi, ovviamente resta la necessità di verificare se questi rifiuti siano o meno presenti nel sottosuolo.

I luoghi indicati da Schiavone erano cinque. Tre sono stati esaminati, e vi sono stati trovati rifiuti. In altri due casi, ai quali si aggiungono gli altri sedici, a ciò non si è potuto provvedere in questo momento. La procura, infatti, si trova nella difficoltà di procedere per fatti sicuramente prescritti, in relazione ai quali si tratterebbe di affrontare spese che non hanno un esito che rientri nelle finalità istituzionali della procura della Repubblica.

In un caso questo è stato fatto, in altra vicenda che non riguardava Schiavone, e cioè sono stati trovati dei rifiuti in plastica: contrariamente a quello che era stato detto dai collaboratori di giustizia, il procedimento si è chiuso con l'archiviazione. Compiere queste operazioni è costato una cifra abbastanza rilevante.

Presidente. Queste erano tutte indicazioni che dava riguardo alla regione Campania, a Napoli?

Giuseppe Borrelli, *Procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli*. Napoli e Caserta.

Giovanni Melillo, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli*. È importante precisare che si tratta di indicazioni «racchiuse» nelle dichiarazioni rese anche pubblicamente negli anni successivi alla fuoriuscita dal programma speciale di protezione, cioè negli anni 2012-2013. I nostri accertamenti non sono tardivi rispetto alle segnalazioni originali, che riguardavano soltanto due o tre siti, che formarono oggetto di puntuale verifica. Si riferiscono a indicazioni date successivamente, quasi sempre de relato, senza alcuna specificazione della natura dei rifiuti che sarebbero in questi medesimi luoghi interrati.

Comunque, è del tutto evidente che, poiché astrattamente si pone un problema di sicurezza, di tutela della salute delle persone che vivono in quei luoghi, il

mio ufficio troverà le forme per trasmettere queste conoscenze alle competenti autorità amministrative perché valutino iniziative di competenza...”

Le dichiarazioni ultime offerte dall'ufficio inquirente napoletano con particolare riferimento alle competenze della direzione distrettuale antimafia confermano e completano quanto a suo tempo, nell'anno 2015, riferito alla Commissione dall'attuale procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho.

Si è ancora una volta escluso il rinvenimento sulla base di quelle propalazioni di rifiuti radioattivi.

Si è rappresentato come anche ulteriori collaboratori, successivi a Carmine Schiavone abbiano operato riferimenti a possibili siti nei quali risultano essere stati interrati nel corso degli anni rifiuti, ma anche in tal caso occorre procedere ad un attento vaglio delle dichiarazioni dal momento che, seppure i rifiuti fossero rinvenuti, si porrebbe un problema di prescrizione degli illeciti eventualmente configurabili.

Da qui la necessità sottolineata dalla magistratura inquirente di informazione e confronto con le autorità amministrative che dovranno valutare se e quando intervenire atteso che l'eventuale intombamento di rifiuti, al di là della perseguibilità delle condotte dal punto di vista penale, assume primaria rilevanza rispetto alla salute dei cittadini.

#### *Le dichiarazioni del 1997 di Carmine Schiavone*

Alla luce di quanto sinora illustrato è apparso opportuno alla Commissione, in ragione di una completezza espositiva del tema, richiamare in questa sede attraverso la rilettura delle dichiarazioni desecretate quali siano stati i passaggi del narrato del collaboratore in cui si opera un riferimento all'intombamento di rifiuti.

Va chiarito che il collaboratore nelle sue dichiarazioni riferisce non solo dei rifiuti illecitamente “intombati” nei terreni e nelle campagne campane, ma anche dei rifiuti tossici e nocivi che erano illecitamente conferiti nelle discariche campane formalmente autorizzate.

Si ripropone la distinzione che sarà oggetto di uno specifico commento nei paragrafi successivi e cioè tra l'attività criminale che si inserisce nella gestione lecita del ciclo dei rifiuti e quella invece che opera illecitamente al di là di qualsivoglia forma di autorizzazione e che gestisce illegalmente il ciclo dei rifiuti.

L'intombamento dei rifiuti appartiene sicuramente a questa seconda categoria. Carmine Schiavone riferisce di:

- interrimento di fusti realizzato negli anni '90 “ a Casal di Principe, dietro il campo sportivo e nei pressi della superstrada;
- interrimento “ in un terreno sul quale oggi vi sono i bufali e su cui non cresce più erba, vicino alla superstrada in un terreno di Noviello;
- interrimento nelle cave della provincia di Caserta di proprietà dei casalesi;”
- interrimento in una cava a Villaricca;
- interrimento nel lago di Lucrino.

Più volte tuttavia nel corso delle dichiarazioni rese Carmine Schiavone ha

sempre precisato che le indicazioni offerte alla conoscenza della Commissione erano già state fornite all'autorità giudiziaria.

#### **4.3.2 La mappatura dei rinvenimenti. Conclusioni**

E' emerso nel racconto di tutti i soggetti ascoltati dalla Commissione e nei documenti dagli stessi forniti una esigenza comune: quella di operare un efficace coordinamento e un continuo e aggiornato scambio di informazioni sui dati oggetto di analisi.

Il fenomeno dell'intombamento ha infatti interessato un tempo assai lungo; ha coinvolto luoghi e terre diverse che rientravano nella competenza di diverse autorità giudiziarie; è stato investigato da diverse forze di polizia; ha richiesto le competenze specifiche di organi assai diversi tra loro: competenze di natura tecnica, di natura amministrativa, di natura scientifica, di natura giudiziaria.

Riuscire a ricondurre siffatta molteplicità ad una descrizione unitaria e completa del fenomeno è molto difficile: tante le fonti, necessariamente frammentarie ed incomplete le notizie.

Anche il lavoro della Commissione ha incontrato difficoltà nella raccolta di un dato esaustivo in ordine alla individuazione di tutti i luoghi, di tutti i siti che siano stati oggetto di rinvenimento di rifiuti tombati.

Strumento assai efficace si è tuttavia rivelato quello suggerito e praticato dalla procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli.<sup>107</sup>

In particolare, tra le iniziative assunte nella materia ambientale in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2000, il procuratore generale, nelle sue attività di coordinamento, finalizzate al "corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale...", si è posto il fondamentale obiettivo di implementare il coordinamento tra le procure della Repubblica del distretto e tra le stesse e le forze di polizia.

I momenti di tale percorso si sono snodati, da un lato, attraverso il monitoraggio dei procedimenti in tema di ambiente pendenti nel distretto, dal quale è emerso con chiarezza il rischio di prescrizione di numerosi reati ambientali e, dall'altro, attraverso la collaborazione con il vice prefetto incaricato per i roghi dei rifiuti nella cosiddetta Terra dei fuochi, che si è tradotta anche in una serie di incontri finalizzati a formare le forze dell'ordine del distretto sui delitti ambientali di recente introduzione.

La procura generale poi, al fine di tener conto delle reali esigenze manifestate dagli uffici del distretto, così da razionalizzare le risorse, nell'ovvio rispetto dell'autonomia degli uffici stessi, ha suggerito un metodo partecipativo che consente di scambiare idee e informazioni necessarie per le indagini in materia ambientale - settore dotato di insufficienti risorse, in termini numerici, di polizia giudiziaria specializzata e nel quale lo scambio di informazioni si è rivelato esigenza prioritaria -, da soddisfare, in via prospettica, anche attraverso la realizzazione, in futuro, di un database comune, ossia di un sistema informativo

---

<sup>107</sup> Si rinvia a quanto contenuto nel doc. n. 1882/3 trasmesso alla Commissione dalla procura generale presso la Corte di Appello di Napoli.

di supporto alle procure del distretto ove confluiscono dati ostensibili di procedimenti già conclusi e quelli di monitoraggio sul territorio.

Da qui l'istituzione presso la procura generale di Napoli di una agile struttura che costituisce una sorta di *service* a disposizione delle procure della Repubblica del distretto della Corte di appello di Napoli, per la distribuzione di informazioni verso gli uffici requirenti circondariali e che sia funzionale all'eventuale raccordo, in capo al procuratore generale, tra gli stessi uffici, in caso di indagini collegate, in attuazione dell'articolo 118-*bis* delle disposizioni attuative del codice di procedura penale.

Ai fini della realizzazione di tale progetto, si è raccolta la disponibilità delle forze di polizia giudiziaria specializzate nel contrasto al crimine ambientale (Guardia di finanza, carabinieri del NOE, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Guardia costiera, Polizia metropolitana di Napoli, reparto antiabusivismo della Polizia municipale di Napoli).

In futuro, l'auspicato database comune si arricchirà delle informazioni disponibili da parte delle forze di polizia giudiziaria e degli altri enti istituzionali ed, in prospettiva, delle stesse procure della Repubblica, differenziando i dati scaturenti dalla mappatura del territorio e che individuino gli obiettivi d'interesse (discariche, cave, scarichi, attività produttive che producono rifiuti, centri di smaltimento, ecc.) dai dati più sensibili riguardanti le indagini effettuate e già ostensibili.

Questo sistema ha consentito di delineare la mappatura dei terreni della regione che sono stati oggetto di sversamento e seppellimento del rifiuto e di successivo rinvenimento.

Il dato si presenta di estremo interesse per molteplici ragioni.

Innanzitutto per la sua analiticità e completezza ricostruttiva. E' infatti possibile verificare, per un periodo compreso dagli anni '90 ad oggi, in relazione a rinvenimenti di rifiuti intombati - speciali, pericolosi e non - sul territorio campano:

- il luogo e l'estensione dell'area di ritrovamento;
- la quantità e tipologia dei rifiuti rinvenuta;
- la data del rinvenimento e l'autorità che ha proceduto al rinvenimento.

La procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli ha proceduto alla raccolta di tutti i dati ostensibili presso le Procure della Repubblica del distretto, presso le prefetture e presso tutti i comandi di polizia giudiziaria appartenenti al neo costituito gruppo (SIA) Servizio indagini ambientali dell'Ufficio riportandoli in unico documento finale<sup>108</sup>.

L'ulteriore dato specificato nel lavoro trasfuso in tabella è relativo, per ciascun sito contaminato, anche alla eventuale sottoposizione del sito a bonifica e ad eventuale intervento dell'Arpac.

Rinviando alla lettura del documento che, per esigenze editoriali, è stato allegato al termine della relazione (allegato 1), si possono in questa sede operare

---

<sup>108</sup> Si tratta del doc. n 2619/2 il quale è allegato al termine della presente Relazione e classificato come Allegato 1.

alcune considerazioni che emergono proprio dall'analisi dell'articolato elaborato.

Si tratta di 121 interventi / ritrovamenti.

Il territorio campano è risultato interessato un po' nella sua interezza dal momento che sono stati segnalati rinvenimenti in tutte le province campane anche se gli interventi più frequenti da un punto di vista statistico sono da individuarsi nel territorio Nolano (Acerra, Marigliano, Nola), nel territorio Vesuviano (Ercolano, Boscoreale, Terzigno), nel territorio domitio flegreo (Giugliano in Campania, Quarto, Villa Literno).

Le modalità di ritrovamento del rifiuto, indicate in tabella, possono ricondursi a alcuni principali tipologie:

- rinvenimento di discariche abusive di rifiuti che interessano superfici particolarmente estese contenenti nella maggior parte dei casi rifiuti speciali pericolosi e non;
- rinvenimenti di rifiuti parzialmente interrati e a loro volta ricoperti da altri rifiuti;
- interramenti di rifiuti non pericolosi ( in particolare inerti da demolizione);
- interramenti di rifiuti pericolosi;
- rinvenimento all'interno di cave estrattive di rifiuti interrati e di rifiuti miscelati con pozzolana per essere poi commercializzati.

La tipologia di rifiuti comprende rifiuti pericolosi unitamente a non pericolosi anche se in alcune zone il rinvenimento ha riguardato rifiuti non pericolosi.

Sono davvero pochi i casi in cui è segnalata un'attività di riqualificazione ambientale del sito.

## 5. LE VICENDE GIUDIZIARIE

### **Premessa.**

Come rappresentato sin dall'introduzione della relazione, non è stato semplice per la Commissione operare una scelta relativa alla individuazione delle vicende giudiziarie che meritavano una trattazione più approfondita e specifica rispetto ad altre.

Le indagini, i processi già in corso di avanzata istruttoria, i processi conclusi con sentenza non definitiva, i processi in relazione ai quali esiste l'autorità della cosa giudicata sono davvero moltissimi e ciascuno offre argomenti di riflessione utili alla ricostruzione del fenomeno di cui si occupa la Commissione.

Nel presente capitolo la Commissione ha ritenuto in primo luogo richiamare sia pure brevemente gli esiti o comunque lo stato attuale di alcune rilevanti inchieste di cui si era occupata la Commissione della XVI legislatura e che avevano caratterizzato la fase emergenziale dei rifiuti in Campania.

Ha poi individuato alcuni processi che presentano in ragione della natura della imputazione, del fatto storico in sé considerato, del luogo in cui sono stati commessi, aspetti che meritano una riflessione più approfondita.

Una selezione è stata necessaria in ragione della molteplicità di vicende giudiziarie che hanno interessato ed interessano la regione Campania e che non

potevano essere riportate nel lavoro di sintesi della relazione. Sarà possibile approfondire la conoscenza di molte di esse attraverso la lettura della copiosissima istruttoria svolta e che si è tradotta nell'acquisizione di numerosi provvedimenti giudiziari che la Commissione ha nel corso dell'istruttoria effettuato.

Un altro aspetto merita di essere ulteriormente chiarito: le vicende di natura giudiziaria di cui si è occupata la Commissione non sono necessariamente e unicamente legate ad indagini di criminalità organizzata.

Il fenomeno oggetto di approfondimento e di studio da parte della Commissione e che spesso è indicato come il fenomeno delle "ecomafie", in realtà comprende fenomeni illeciti anche di diversa natura non necessariamente collegati agli ambienti della criminalità organizzata.

Le ragioni che sono alla base dell'illecito ambientale sono assai numerose e complesse e nel territorio campano si sovrappongono e si intersecano dando vita a situazioni di assai difficile accertamento.

Va in primo luogo evidenziato che la contaminazione continua di terra, acqua e aria è in gran parte ascrivibile, oltre che alle reiterate condotte di soggetti privati che continuano a gestire i rifiuti senza alcun rispetto delle regole minime di salvaguardia dell'ambiente, all'esercizio illecito della attività d'impresa<sup>109</sup>.

Frequentissimi sono i casi di attività imprenditoriali lecite che gestiscono i rifiuti in maniera illecita operando in violazione delle normative del settore: le tipologie più frequenti sono quelle della gestione di rifiuti senza la prescritta autorizzazione o al di fuori dei limiti della stessa.

A ciò si aggiunga l'esercizio dell'attività imprenditoriale in violazione delle normative in tema di sicurezza sul lavoro, nelle specifiche ipotesi in cui - per la particolare complessità dei relativi cicli di produzione - tali inosservanze pregiudicano non solo la salute dei lavoratori, ma anche l'ambiente circostante: il confine tradizionale tra l'ambiente interno dell'impresa e quello esterno della comunità circostante è destinato a divenire sempre più impercettibile, fino a scomparire.

Il fenomeno diventa più complesso se poi si considera la esistenza non solo dell'impresa formalmente lecita che agisce in dispregio della norme, quanto piuttosto l'impresa totalmente illecita.

L'impatto di tale impresa è evidente: laddove l'attività non sia giuridicamente esistente la gestione del rifiuto sarà necessariamente invisibile, ispirata all'ottica del massimo risparmio conseguibile. Esemplificative in tal senso, per il loro notevole impatto sull'ambiente, sono le attività di contraffazione e di abusivismo edilizio.

I territori campani e particolarmente quelli del territorio vesuviano (Terzigno e San Giuseppe Vesuviano) ospitano un numero rilevante di opifici totalmente abusivi, costruiti e gestiti in dispregio di tutte le disposizioni del settore, che impiegano la manovalanza clandestina, costretta a lavorare in condizioni disumane e drammatiche: in questi luoghi si svolge una intensa attività di contraffazione di beni di vario genere, anche se in prevalenza capi

---

<sup>109</sup> Le considerazioni offerte nel testo si ricavano altresì dal doc. 860/1 costituito dalla Relazione depositata dal sostituto della procura della Repubblica presso il tribunale di Nola, Maria Cristina Amoroso a seguito della sua audizione in data 10/6/15.

d'abbigliamento o oggettistica di marca. Gli scarti di questa produzione, tessile e non, vengono solitamente sversati nei comuni limitrofi, raccolti in grandi sacchi e abbandonati lungo il ciglio della strada, spesso negli stessi punti, in alcuni casi anche bruciati.

Nel territorio campano si registra, inoltre, un altissimo tasso di abusivismo. La realizzazione di un immobile abusivo, però, determina un impatto rilevante sul territorio poiché comporta lo scarico occulto di materiale di risulta, inevitabilmente destinato ad inquinare terra ed acqua.

Ci sono infine alcune tipologie di reati che creano un vero e proprio " indotto illegale" pericoloso per l'ambiente.

Si pensi ai furti e alle rapine di veicoli che comportano la nascita di autofficine (totalmente abusive) dedite allo smontaggio e riassettaggio dei veicoli di provenienza illecita, siti ove gli scarti di produzione e gli olii vengono gestiti senza alcuna cautela; una vera e propria economia parallela da non sottovalutare soprattutto per la sua altissima potenzialità contaminante.

Un'attenzione particolare va poi riservata al chiaro ed evidente connubio che nasce tra corruzione ed ambiente, anche al di fuori delle ipotesi in cui il rapporto diventi trilatero "arricchendosi" della presenza della criminalità organizzata.

La compravendita della funzione pubblica e la violazione di leggi per il profitto dei privati è anche essa una ulteriore causa del fenomeno dell'inquinamento nell'ipotesi in cui le attività oggetto di mercimonio siano connesse al servizio pubblico della gestione dei rifiuti.

La corruzione produrrà inevitabilmente disservizi, nella ipotesi in cui l'impresa sarà individuata non per le sue competenze ma per convenienza, o assicurerà il mancato riscontro delle eventuali inefficienze nella ipotesi in cui oggetto del patto corruttivo è proprio l'inerzia dell'amministrazione rispetto alle inadempienze contrattuali.

La casistica è varia: come meglio anche illustrato nei paragrafi successivi, si registrano affidamenti senza gara effettuati sulla base di inesistenti ragioni di urgenza o affidamenti a ditte amiche in assenza dei requisiti di legge, scambi tra aggiudicazioni e voti in occasione di competizione elettorali, accordi per ignorare eventuali disservizi ed inefficienze e così via.

Nella rappresentazione complessiva del fenomeno non può tacersi infine il mancato espletamento delle attività connesse ai ruoli istituzionali ricoperti che diviene una ulteriore causa diretta ed indiretta di inquinamento.

Si pensi alle ipotesi in cui il non operato delle istituzioni cagiona o aggrava l'inquinamento esistente: sono i casi della mancata messa in sicurezza di siti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica e/o dell'omessa bonifica nel caso in cui non sia stato possibile individuare l'autore dell'inquinamento.

Ai casi di palese inerzia degli enti istituzionali si affiancano poi casi di cattiva gestione da parte degli stessi enti locali del ciclo dei rifiuti.

La complessità della vicenda è tale che non possono ignorarsi i fenomeni di collegamento con l'impresa che illegalmente opera fuori regione.

Al riguardo il procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Brescia, Sandro Raimondi, ha reso una specifica audizione in data 13 settembre 2017, fornendo una chiave di lettura degli illeciti oggetto di investigazione: "(...)

Abbiamo capito che c'è stata proprio un'inversione di rotta, nel senso che dal sud al nord viene effettuata questa attività di illecito trattamento e di illecito commercio, che ha fatto divenire Brescia e le zone limitrofe, a mio modo di vedere, una nuova Terra dei fuochi... Infatti, abbiamo notato, non solo per tutte le indagini del NOE ma anche per altre (...) che l'aspetto qualificante di molte imprese operanti nel settore è quello per cui, ormai, si può fare a meno per certi aspetti di rivolgersi obbligatoriamente a criminalità organizzate di stampo 'ndranghetistico e camorristico, pur presenti nel distretto di Brescia. È diventato un modo callido e «intelligente» di fare impresa da parte di alcuni operatori del settore. Io lo definisco ... un reato di impresa, dove l'imprenditore del nord ha imparato come fare da solo, in modo autarchico. Se mi consentite una battuta, ha imparato a far ciò senza rivolgersi a esterni, ma mettendo in essere una serie di attività in proprio per la gestione dell'illecito trattamento. Questo è molto importante perché si mettono in essere una serie di attività che consentono un'indipendenza, un'autonomia, che non ha confini e non ha paragoni nell'ambito di altri soggetti imprenditoriali... «il rifiuto meno lo tocchi e più guadagni». Questa è la filosofia imprenditoriale che ispira molti soggetti.(...)”

Le parole del procuratore aggiunto della Repubblica di Brescia si riferiscono ad una specifica vicenda oggetto di una recente ordinanza cautelare del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brescia, di particolare interesse perché racchiude e affronta diversi aspetti della materia. La specifica indagine sarà per questi motivi oggetto di trattazione nei prossimi paragrafi, ma la considerazione offerta è stata richiamata in questa sede perché appare molto interessante per comprendere il fenomeno in esame e la sua continua evoluzione.

### 5.1 Le principali vicende giudiziarie della precedente legislatura

Dunque in ragione di quella “continuità narrativa” rispetto alla relazione della XVI legislatura, la Commissione ha ritenuto di acquisire presso gli uffici inquirenti notizie in ordine agli esiti delle indagini che erano state oggetto di specifica attenzione da parte della precedente Commissione di inchiesta e che avevano caratterizzato il periodo dell'emergenza rifiuti in Campania.<sup>110</sup>

L'approfondimento ha riguardato:

a) Il procedimento RGNR n. 15940/03 cosiddetto “Impregilo”.

Il processo, recante il numero di iscrizione nel registro notizie di reato 15940/03 a carico di Antonio Bassolino+ 31 imputati per i reati di cui agli articoli 356, 355, 640, secondo comma, n. 1, 331, 479, 323 del codice penale nonché per i reati di cui agli articoli 53-bis del decreto legislativo n. 22 del 1997 e 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è stato definito in primo grado con una sentenza di assoluzione emessa dal tribunale di Napoli, V sezione penale in data 4 novembre 2013. A seguito di appello proposto dalla procura della Repubblica di Napoli in data 14 marzo 2014 il processo è pendente in secondo grado dinanzi

<sup>110</sup> Le notizie sono state fornite dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli attraverso una relazione di aggiornamento pervenuta in data 15/1/18 e classificata come documento n. 2601/2

alla Corte di appello di Napoli IV sezione penale e l'ultima udienza di trattazione è stata celebrata in data 12 gennaio 2018.

b) Il procedimento RGNR n. 40246/06 cosiddetto "Rompiballe".

Il procedimento, recante il numero di iscrizione nel registro notizie di reato 40246/06 a carico di Piergiorgio Romiti ed altri per i reati di cui agli articoli 416, 434 del codice penale, stralcio dal procedimento recante il numero di iscrizione nel registro notizie di reato 15940/03, all'esito di vari provvedimenti di separazione/stralcio è stato definito in data 27 giugno 2013 con decreto di archiviazione del Gip del tribunale di Napoli su conforme richiesta dell'ufficio di procura del 11 novembre 2012.

c) Il procedimento RGNR n. 35368/06 cosiddetto "Marea Nera".

Il processo, recante il numero di iscrizione nel registro notizie di reato 35368/06 a carico di Spano Giorgio + 8 imputati per i reati di cui agli articoli 137, 256, 259 del decreto legislativo n. 152 del 2006, avente ad oggetto condotte di illecito sversamento di reflui industriali (da parte degli impianti di aziende facenti capo, quali amministratori, agli indagati) nei canali denominati "Regi Lagni" in assenza di autorizzazione e con superamento dei limiti previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché illecite condotte di smaltimento del percolato in violazione delle prescrizioni regionali, è stato definito con decreto di archiviazione del Gip Tribunale di Napoli in data 20 aprile 2015 su richiesta dell'ufficio di procura del 10 novembre 2014 per essersi i reati estinti per intervenuta prescrizione.

Per tali reati, pur se commessi nel circondario di Nola, la procura della Repubblica di Napoli era competente in virtù della competenza fissata in periodo emergenziale in capo alla procura distrettuale in virtù del decreto legge n. 90 del 2008.

Dal suddetto procedimento risultano essere stati formati ed iscritti due ulteriori procedimenti: quello recante il numero di iscrizione 10768/14 a carico dell'imputato Mascazzini Gianfranco per il reato di cui all'articolo 317 codice penale trasmesso per competenza alla procura di Roma in data 18 marzo 2014 e il procedimento recante il numero di iscrizione n. 54769/11 a carico di Schiavone Generoso + 14 per il reato di cui all'articolo 479 del codice penale e definito dal GUP con sentenza di incompetenza territoriale in data 3 giugno 2014.

## 5.2. Le recenti vicende giudiziarie

Le storie processuali individuate sono molto diverse tra loro; è stata una precisa scelta nel tentativo di spiegare come il concetto di illecito ambientale possa essere estremamente ampio e racchiudere persone e fatti molto diversi.

Ancora una volta è bene precisare che non tutte le vicende narrate hanno concluso il loro *iter* processuale giungendo dunque ad un accertamento irrevocabile rispetto a quanto si sostiene essere accaduto.

Al di là dunque dei futuri esiti processuali, queste storie vanno raccontate, commentate e inquadrare nell'ambito del fenomeno che la Commissione ha tentato di descrivere.

### 5.2.1 Il procedimento a carico di Bonacina Paolo ed altri (proc. RGNR n. 25594/14)

Le considerazioni sin qui operate consentono di comprendere meglio l'interessante indagine che ha occupato la procura di Brescia e che ha condotto alla emissione di due ordinanze di custodia cautelare, al sequestro di impianti e automezzi e alla richiesta di misure interdittive nei confronti delle società coinvolte ai sensi della disciplina del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Si tratta dell'ordinanza GIP del tribunale Brescia del 20 marzo 2017 e di una successiva integrazione del 30 giugno 2017 (proc. pen. RGNR N. 25594/14 /RGIP. 5657/15) a carico di Bonacina Paolo ed altri coindagati con contestuale sequestro.

#### *L'origine*

Il procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Brescia nella sua audizione sottolinea in primo luogo come il procedimento tragga origine da un intervento per un incendio: "... Mi piace ricordare che l'indagine ha origine da un incendio che si sviluppa il 15 ottobre del 2014 all'interno del capannone della società Trailer di Rezzato, che è vicinissimo a Brescia, dove i carabinieri del NOE trovano che erano state messe illecitamente in riserva oltre 1.000 tonnellate di rifiuti solidi urbani, provenienti da impianti campani, in totale difformità dall'autorizzazione ottenuta. Da qui nascono lo sviluppo di un'analisi, collegamenti e correlazioni che poi hanno portato all'individuazione di tutti i rapporti commerciali di prima e dei rapporti intercorrenti a seguito dell'accertamento del rapporto contrattuale ..."

Il consulente tecnico del pubblico ministero nominato nella immediatezza dei fatti segnalava all'organo inquirente una vistosa anomalia: sebbene la società fosse autorizzata dalla provincia di Brescia alle operazioni di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (attività R13) di rifiuti aventi codici, tra gli altri, CER191210 e CER 191212, nel corso del sopralluogo non era stata rilevata la presenza di alcun macchinario per il trattamento e/o confezionamento dei rifiuti. Ciò nonostante nel capannone, avente un'estensione di circa 5.000 metri quadrati, di cui una parte (1.940 metri quadrati) autorizzata quale luogo di stoccaggio, erano messi in riserva circa 100 tonnellate di rifiuti confezionati in balle cui era stato attribuito il codice del catalogo europeo dei rifiuti (CER) 191212; altre 200 tonnellate di rifiuti senza imballo recava il codice CER 191210. Tutti i rifiuti presenti, come risultante dai registri di carico e scarico detenuti, provenivano dall'impianto di trattamento rifiuti della società B&B Srl ed erano stati intermediati dalla società Crystalambiente Srl.

Le richieste cautelari riguardano numerose contestazioni provvisorie relative alle fattispecie di cui agli articoli 110, 81 capoverso del codice penale, 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché la contestazione associativa di cui all'articolo 416 del codice penale, avendo l'ufficio di procura ravvisato la esistenza di una vera e propria organizzazione finalizzata al compimento delle condotte illecite di cui ai reati fine. L'impostazione accusatoria è stata sostanzialmente condivisa nella ordinanza cautelare anche se il Gip ha escluso la sussistenza dell'ipotesi associativa.

Le ordinanze<sup>111</sup> descrivono il funzionamento di una struttura volta a realizzare il commercio illegale dei rifiuti attraverso una serie di accordi commerciali tra le società riferibili a Bonacina Paolo, principale indagato e la società Linea Ambiente Srl. In particolare Linea Ambiente Srl, tra il 2014 e il 2015, ha ottenuto l'aggiudicazione di cinque gare di appalto bandite dalla società municipalizzata Sapna SpA di Napoli abbattendo i costi di smaltimento grazie alle fittizie operazioni di recupero svolte dagli impianti di B&B Srl e New Energy Fva Srl riferibili a Bonacina Paolo, così alterando il regime concorrenziale su detti mercati (episodi descritti ai capi A e B). Inoltre, dalle indagini tecniche svolte sono emerse fittizie operazioni di recupero e illecito smaltimento realizzate, grazie all'intermediazione di Bonacina Paolo e di Aral SpA, presso le discariche riferibili a Ecosavona Srl e Geotea SpA (capo C)

Dalla lettura dell'ordinanza:

"Il 21-22 ottobre 2014 il consulente acquisiva la documentazione rilevante presso la società Crystal Ambiente Srl e presso B&B Srl di Torre Pallavicina e in tale sede procedeva ad un sopralluogo dell'impianto di Torre Pallavicina. All'esito del sopralluogo e della disamina della documentazione acquisita, l'ing. Bardazza segnalava alcune irregolarità della gestione dei rifiuti svolta presso l'impianto della società B&B Srl:

1) benché nella Dichiarazione sostitutiva di certificazione il legale rappresentante della società - identificato in Bonacina Paolo - avesse indicato che i rifiuti CER191212 destinati all'impianto Trailer SpA e ad altri impianti equivalenti venivano generati "esclusivamente dal trattamento presso B&B Srl di frazione secca derivante da RSU (CER 200301) precedentemente trattati in impianti allo scopo autorizzati", risultava documentalmente che B&B riceveva rifiuti identificati dal codice CER 191212 provenienti dalla società Sapna di Napoli, intermediati dalla società Crystal Ambiente, messi in riserva presso Trailer SpA ed infine inviati al termo utilizzatore di A2A, dunque non generati da B&B;

2) in data 4 aprile 2014 B&B aveva accettato due offerte di Crystal Ambiente aventi ad oggetto la richiesta di "fornitura dei servizi di recupero R13 vs. rifiuti codice CER 191212 e 191210", sebbene né B&B né Trailer disponessero dei macchinari necessari per procedere all'apertura delle "balle" nelle quali i rifiuti, provenienti dagli stabilimenti di tritovagliatura e imballaggio campani, venivano impacchettati per il trasporto.

Gli inquirenti iniziavano dunque a ipotizzare che a dispetto delle evidenze cartolari, i rifiuti provenienti dalla regione Campania, dopo alcuni passaggi e senza essere stati trattati, venissero conferiti nelle discariche finale "tal quali". Tali conclusioni venivano confermate dai campionamenti effettuati il 17 dicembre 2014 sui rifiuti sottoposti a sequestro presso Trailer SpA: detti rifiuti, chimicamente classificabili non pericolosi merceologicamente risultavano essere Rifiuti Solidi Urbani provenienti da raccolta indifferenziata, meccanicamente compattati per il confezionamento in balle senza avere subito "alcun trattamento di separazione, vagliatura, triturazione e stabilizzazione della frazione organica presente".

---

<sup>111</sup> Per una consultazione e lettura delle articolate ordinanze cautelari si rinvia ai Documenti nn. 2185/2 e 2185/3.

Gli inquirenti traevano così conferma del fatto che grazie all'intermediazione della società Crystal Ambiente Srl, venissero conferiti nel termovalorizzatore di A2A SpA di Brescia rifiuti solidi urbani recanti codice CER 191212 e provenienti dall'azienda municipalizzata napoletana Sapna SpA, e che detti rifiuti fossero oggetto di attività di recupero C.d. R13 in realtà inesistenti attraverso il doppio passaggio, di per sé illegittimo, presso B&B Srl e Trailer Srl. La natura apparente delle attività di recupero e vagliatura svolte presso B&B e Trailer garantiva ai gerenti larghi profitti.

Sotto altro profilo, gli inquirenti ipotizzavano che attraverso tale meccanismo venisse aggirato il principio della tracciabilità dei rifiuti sancito dal Codice dell' Ambiente e, di conseguenza, l'autosufficienza regionale, in parte derogabile ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 164 del 2014 (cosiddetto "Sblocca Italia") ma solo a condizione che la provenienza dei rifiuti extra-regionali fosse stata correttamente tracciata..."

#### *Il capo A) dell'imputazione*

Come già evidenziato le ordinanze cautelari si presentano articolate e complesse proprio per l'ampiezza del fenomeno descritto. In questa sede si cercherà di dar conto degli elementi che risultano più utili nell'ottica del lavoro svolto dalla Commissione nella presente relazione.

Questo lo stralcio della contestazione cautelare di cui al capo A):

"Bonacina Paolo, Calabria Marco, Castelnuovo Paola, Gatti Alberto, Lanchini Giuseppe, Lusernotti Sergio, Magnar Giorgio, Monfardini, Antonio, Piglia Marco, Saurgnani Paolo, Zanni Paolo

Capo A.1) del reato di cui agli articoli 110, 81, capoverso, del codice penale e 260 decreto-legislativo n. 152 del 2006 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate, in difformità alle prescrizioni di cui all'autorizzazione in appresso, nonché alle singole autorizzazioni riferite agli impianti di seguito specificati, gestivano abusivamente, non sottoponendoli alle previste attività di recupero, ingenti quantità di rifiuti speciali non pericolosi. ricevuti con codice CER 191212 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti. diversi da quelli di cui alla voce 191211, definiti contrattualmente Frazione Secca Tritovagliata ed Imballata provenienti dagli stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio ubicati nei comuni cii Giugliano in Campania (NA) e Tufino (NA). Laddove, a fronte dell'aggiudicazione da parte di Linea Ambiente Srl, delle seguenti gare d'appalto, bandite da Sapna SpA di Napoli, aventi per oggetto il "il servizio di recupero in ambito nazionale dei rifiuti aventi CER 191212 (frazione secca tritovagliata imballata) proveniente dagli stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio dei rifiuti della provincia di Napoli":

-G.L 37/Sapna 2013: lotto 3 per tonnellate 4.500 - importo appalto euro 372.600,00;

-G.L 03/Sapna 2013: lotto 3 per tonnellate 10.000 e lotto 4 per tonnellate 8.000 - importo appalto euro 1.493.100 (di cui 829.500 per il Lotto 3 e 663.600 per il Lotto 4);

-G.L 30/Sapna 2014: lotto 2 per tonnellate 4.000 e "quinto d'obbligo" per tonnellate 4.000 - importo appalto euro 331.800.00 + ulteriori 331.800 per quinto d'obbligo;

-G.L 38/Sapna 2014: lotto 1 per tonnellate 10.000 e "quinto d'obbligo" per tonnellate 13.000 - importo appalto euro 3.167.280,00;

-G.L 4/2015: lotto 1 per tonnellate 30.000 - importo appalto euro 2.640.000,00; i rifiuti venivano destinati e smaltiti presso i termoutilizzatori di A2A Ambiente SpA di Brescia, della Lomellina Energia Srl di Parona Lomellina (PV) e della Silea SpA di Valmadrera (LC).

...(omissis)

In Torre Pallavicina (BG) ed altre località. dal gennaio 2014 al dicembre 2015”.

Dunque la condotta illecita ha riguardo ai rifiuti identificabili come frazione secca tritovagliata ed imballata (FST). Si contesta agli indagati di avere, attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate, e operando in difformità alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate agli impianti di cui erano a vario titolo esponenti, gestito abusivamente non sottoponendoli alle previste attività di recupero ingenti quantità di rifiuti speciali non pericolosi, ricevuti con codice CER 191212, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti degli stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio ubicati nei comuni di Giugliano in Campania (NA) e Tufino (NA), oggetto di aggiudicazione da parte di Lineambiente Srl attraverso cinque gare d'appalto bandite da Sapna SpA - azienda municipalizzata napoletana.

La disamina di tale condotta si articola nell' analisi dell' origine dei rifiuti, dei rapporti commerciali che hanno portato al loro conferimento in B&B Srl e New Energy Fva Srl, del regime autorizzativo e produttivo di detti impianti, dei rapporti commerciali che hanno portato al conferimento dei rifiuti in parola ai termovalorizzatori A2A Ambiente SpA, Silea SpA e Lomellina Energia Srl attraverso l'intermediazione di BPS Srl e Crystal Ambiente Srl. Il compendio probatorio è rappresentato da attività documentale ed attività di captazione telefonica.

Le gare d'appalto, bandite da Sapna SpA di Napoli, aventi per oggetto il "servizio di recupero, in ambito nazionale, dei rifiuti aventi CER 191212 (frazione secca tritovagliata imballata) proveniente dagli stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti della provincia di Napoli" ed aggiudicate a Lineambiente Srl nell'ambito delle gare di evidenza pubblica erano quelle indicate nella imputazione.

Dall'esame del disciplinare tecnico allegato ai documenti di gara acquisiti nel corso delle indagini emergeva che il capitolato d'appalto contrattualmente prevedeva che detto materiale venisse trasferito presso gli impianti muniti delle necessarie autorizzazioni, "affinché fosse sottoposta ad operazioni di recupero".

“...Nello specifico, come emerge dalla documentazione acquisita nel corso dell'ispezione presso gli impianti di trattamento di Torre Pallavicina, dai documenti utilizzati per il trasporto dagli impianti di produzione (Sapna SpA) a quelli di destinazione (B&B Srl e/o New Energy Fvg Srl) si evince che la causale indicata era quella relativa all'azione "R13"; tale operazione - prevista dall' allegato C (Operazioni di recupero)cui alla parte IV del codice dell'ambiente e

che consiste in "messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicati nei punti da R1 a R12 (escluso il recupero presso gli impianti di B&B Srl) ha di fatto permesso l'aggiramento della norma sopracitata: i rifiuti in questione, diretti verso gli impianti B&B Srl e New Energy Fvg Srl (CER 191212 frazione secca tritovagliata) sono stati e sono tuttora trasferiti fuori dalla regione Campania, in assenza di accordi regionali di cui al citato articolo 182, comma 3, affinché vengano sottoposti al processo di "recupero".

Nel periodo in esame (2013-2015) la società Lineambiente Srl è risultata aggiudicataria di cinque gare d'appalto presso la società Sapna SpA a seguito delle quali la società ha stipulato accordi con Bonacina Paolo per il ritiro dei rifiuti di provenienza campana prevalentemente presso la B&B Srl. Il rapporto commerciale tra B&B Srl e Lineambiente Srl è stato rafforzato tramite la costituzione - in data 3 luglio 2015 - di un' ATI tra Lineambiente Srl in qualità di Mandataria Capo gruppo (con compiti di coordinamento delle attività inerenti e rapporti con la stazione Appaltante) e New Energy Fvg Srl e B&B Srl (a cui è demandato l'aspetto operativo ovvero il servizio di avvio al recupero dei rifiuti con CER 191212 -FST).

Tale associazione temporanea si è aggiudicata (determinazione di aggiudicazione definitiva dell' amministratore unico del 5 giugno 2015) il Lotto 1 (CIG 6155129D1F di 30.000 TON) della gara G.P. 04/2015 avente ad oggetto "Servizio di recupero, in ambito nazionale, dei rifiuti aventi CER 191212 (frazione secca tritovagliata imballata) proveniente dagli stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti della provincia di NAPOLI, al prezzo unitario di 87,98 euro/tonnellata per un importo complessivo pari a euro 2.639.400, rispetto alla base di gara di euro 2.640.000,00.

I documenti acquisiti presso la società Lineambiente permettevano di ricostruire nel dettaglio (data trasporto, formulario, quantità, luogo di partenza dallo STIR di Giugliano in Campania e Tufino) la movimentazione dei rifiuti avente codice CER 191212 (frazione secca tritovagliata imballata) oggetto dell'appalto presso gli impianti gestiti da Bonacina.

Lo snodo centrale del teorema accusatorio si incentra sulla natura apparente o comunque illecita dei trattamenti di recupero condotti presso gli impianti in parola. B&B Srl e New Energy Srl sono società storicamente attive nel trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero energetico in temovalorizzatori, cementifici e centrali elettriche in Italia e all' estero prevalentemente in Ungheria.

Sotto il profilo autorizzativo, B&B Srl è subentrata nella gestione nell'impianto di Torre Pallavicina alla società Carta Verde Srl.. La provincia di Bergamo con determinazione dirigenziale n 02371 del 30 ottobre 2013 (All.to 62) volturava l'autorizzazione a favore della B&B Srl della società Sapna SpA. Per la parte d'interesse (dal 31 dicembre 2013 - inizio dei conferimenti dei rifiuti Sapna SpA, per tutto il 2014 e il 2015), al fine di evidenziare le attività autorizzate per i codici CER oggetto della presente indagine, si succedevano i seguenti provvedimenti:

- con determinazione dirigenziale n0471 datata 3 marzo 2014 (all.to 64) della provincia di Bergamo si autorizzava la società ad effettuare sui rifiuti classificati

con CER 191212 (frazione secca tritovagliata) - come desunto dalla scheda tecnica, nella parte prescrizioni al punto 4) allegata alla citata autorizzazione - le seguenti operazioni:

Operazioni di recupero:

- R12. scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 - specificando alla lett. f), che la citata operazione individua l'attività di miscelazione di rifiuti volta al recupero. Nella parte "osservazione e parere dell'ufficio" si specificava che l'operazione R 12 deve essere intesa "nel caso specifico quale attività di cernita/triturazione/vagliatura (preliminari al recupero) dei rifiuti non finalizzata all 'ottenimento dei prodotti oltre che attività di miscelazione di rifiuti volta al recupero (già precedentemente riconosciuta".
- R13 Messa in riserva per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta) nel luogo in cui sono prodotti); sui citati rifiuti venivano ammesse le operazioni di cernita/triturazione/tritovagliatura.

Operazioni di smaltimento:

- D 15 deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Dalla lettura del provvedimento autorizzativo si desume dunque che l'impianto non era autorizzato alla produzione di rifiuti classificati con CER 191210. Era comunque ammesso il ritiro dei rifiuti con codice CER 191210 per poi sottoporli all'operazione di recupero R13 e D15.

- Alla determinazione dirigenziale n. 471 subentrava la determinazione dirigenziale n. 2999 del 30 dicembre 2014 che di fatto non andava a mutare le operazioni di recupero ammissibili sui codici CER in trattazione.
- Seguiva l'autorizzazione integrata ambientale datata 23 giugno 2015 avente n. 522024 (modificata con determinazione dirigenziale n 2605 del 1° dicembre 2015) che "assorbiva" tutte le precedenti autorizzazioni.
- Solo con il provvedimento amministrativo decreto dirigenziale n. 2605 del 1 dicembre 2015 notificata il 14 dicembre 2015 la società otteneva infine la modifica del regime autorizzativo che le consentiva di effettuare anche sui rifiuti ricevuti con CER 191210, oltre all'operazione R13 già autorizzata, l'operazione di R12 (attività di cernita, triturazione e vagliatura).

Come riportato nell'informativa conclusiva redatta dagli operanti "in definitiva, nell'arco temporale ricompreso tra il 2014 e tutto il 2015 (e anche dopo la modifica del 14 dicembre 2015) sui rifiuti classificati con CER 191212 (tra cui quelli provenienti dalla società Sapna SpA - che costituiscono la parte più cospicua ed in percentuale maggiore rispetto a tutti quelli ritirati) potevano essere svolte solo le operazioni di recupero R13 e R12 così come sopra definite. Pertanto tali rifiuti, nell'ambito dell'operazione R 12, potevano essere avviati o verso la linea di pretrattamento da destinarsi all'incenerimento o al co-incenerimento (come indicata nelle autorizzazioni linea di produzione principale), oppure all'attività di stoccaggio e cernita manuale. Tali rifiuti non